

## MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate con due Circolari ha fornito i primi chiarimenti in relazione a talune delle misure contenute del Decreto legge n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, approvato il 17 marzo 2020.

Come noto, gli articoli 68 e 83 di tale Decreto, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, tra l’altro, hanno rispettivamente disposto la sospensione dei termini per la riscossione dei tributi richiesti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria e la sospensione dei termini processuali.

### **Termini di pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi**

Con la Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi.

In particolare, è stato precisato che per gli avvisi di accertamento esecutivi il cui termine per la presentazione del ricorso era pendente al 9 marzo 2020, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso riprende a decorrere dal 16 aprile.

Per gli avvisi di accertamento notificati tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, il termine di pagamento, al pari di quanto accade al termine per ricorrere, decorre invece dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 16 aprile 2020.

Ciò perché il termine per il versamento degli importi di cui agli avvisi di accertamento esecutivi a titolo di acquiescenza è collegato al termine per la proposizione del ricorso.

### **Sospensione dei termini e accertamento con adesione**

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, in caso di accertamento con adesione, al termine di 60 giorni (per la proposizione del ricorso), oltre al termine di sospensione di 90 giorni (per la definizione dell’eventuale adesione con gli uffici finanziari), disposti in via ordinaria, si applica la ulteriore sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 prevista dall’articolo 83 del Decreto.

Pertanto, ad esempio, per gli accertamenti notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, i predetti termini di 60 e 90 giorni, inizieranno a decorrere dal 16 aprile 2020.

Correlativamente, nel caso di accertamenti notificati prima del 9 marzo 2020 e per i quali le istanze di accertamento con adesione siano state presentate tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, i medesimi termini di 60 e 90 giorni dovranno essere incrementati del numero di giorni di sospensione previsti dall’articolo 83 del Decreto (38 giorni).

---

Inoltre, stanti le attuali restrizioni di accesso ai pubblici uffici da parte del pubblico, il procedimento di accertamento con adesione può essere gestito "a distanza" mediante l'utilizzo della PEC, del telefono e/o della videoconferenza per il contraddittorio, e mediante l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione degli atti e dei verbali.

In ogni caso, la predetta sospensione non opera per il termine di 20 giorni per il versamento delle somme dovute per il perfezionamento dell'accertamento con adesione.

## **FISCAL MEASURES INCLUDED INTO THE LAW DECREE “CURA ITALIA” – CLARIFICATIONS ISSUED BY THE REVENUE AGENCY**

The Revenue Agency (“Agenzia delle Entrate”) issued some clarifications about some measures provided by the Law Decree n. 18/2020 (“Cura Italia”), approved on March 17, 2020.

The art. no. 68 of the Law Decree provided that the payment deadlines during the period from March 8 to May 31, 2020 related to payment orders (“cartelle di pagamento”) served by tax authority or to enforceable tax assessments, are suspended. The art. no. 83 provided that from March 9 to April 15, 2020 all judicial deadlines (including deadlines for apply for appeal) are suspended.

### **Payment deadlines of the amounts due for enforceable tax assessments**

With the “Circolare” no. 5/E, March 20, 2020 the Revenue Agency issued some clarifications about the suspension of payment deadlines for the amount due for ‘enforceable tax assessments’ (“*avvisi di accertamento esecutivi*”).

The Revenue Agency clarified that with reference to enforceable tax assessments whose appeal deadlines were pending on March 9, 2020, the related payment deadlines are suspended and start from April 16, 2020.

With reference to tax assessment notified during the period from March 9 to April 15, 2020, the appeal deadlines (and the payment deadlines) start from the end of the suspension (from April 16, 2020).

The deadline for the payments related to the enforceable tax assessments (in case of “acquiescenza” or in case of tax collecting pending the proceedings), in fact, is connected with the deadlines to file for appeal.

### **Deadlines’ suspension and tax agreement procedure**

With the “Circolare” no. 6/E, March 23, 2020, the Revenue Agency clarifies that in case of tax agreement procedure, the ordinary deadline for the appeal (60 days) applies both the suspensions: (i) the “ordinary” suspension of 90 days provided by art. no. 6, co. 3, Legislative Decree no. 218/1997 in case of tax agreement procedure and (ii) the suspension of the art. no. 83, Law Decree “Cura Italia”.

With reference to tax assessment notified during the period from March 9 to April 15, 2020, the aforementioned deadlines (of 60 and 90 days) start from April 16, 2020.

With reference to tax assessment notified before March 9, 2020 and whose tax payer filed for tax agreement procedure during the period from March 9 to April 15, 2020, the deadlines of 60 and 90 days applies the suspension provided by art. no. 83 of Law Decree (38 days).

However, the procedure can be managed “remotely” using specific instruments like certified electronic mail (PEC), mobile phone or video conference, digital sign to sign acts and reports.

---

The suspension provided by Law Decree doesn't apply to the deadline of 20 days provided by the legislative Decree no. 218/1997 for the payment of the amount due for the tax agreement.

**DISCLAIMER**

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

The sole purpose of this Newsletter is to provide general information. Consequently, it does not represent a legal opinion nor can it in any way be considered as a substitute for specific legal advice.

---

---

## Contatti/Contacts

**DIEGO DE FRANCESCO, PARTNER**

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milano IT

E-mail: [diego.defrancesco@grplex.com](mailto:diego.defrancesco@grplex.com)

**MARCO ETTORRE, PARTNER**

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milan IT

E-mail: [marco.ettorre@grplex.com](mailto:marco.ettorre@grplex.com)

**GIANLUIGI STRAMBI, COUNSEL**

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milano IT

E-mail: [gianluigi.strambi@grplex.com](mailto:gianluigi.strambi@grplex.com)

**ANGELA COLANTONIO, ASSOCIATE**

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milan IT

E-mail: [angela.colantonio@grplex.com](mailto:angela.colantonio@grplex.com)